

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 24 LUGLIO 2009, N. 30967: in materia di abusiva occupazione di aree del demanio marittimo, la protrazione della occupazione di spazio marittimo, da parte del privato, in attesa della emanazione del nuovo provvedimento autorizzativo è da considerarsi arbitraria.

«...in materia di abusiva occupazione di aree del demanio marittimo, non assume rilievo che la occupazione sia stata autorizzata in epoca anteriore al fatto contestato, essendo necessaria, per escludere il reato, una autorizzazione valida ed efficace al momento del fatto (Cass 24/4/95, n. 4332).

Tale principio trova applicazione anche nel caso di cosiddetta proroga o di rinnovo della concessione, sicchè la protrazione della occupazione di spazio marittimo, da parte del privato, in attesa della emanazione del (nuovo) provvedimento autorizzativo, è da considerarsi arbitraria, ai sensi dell'art. 1161 cod. nav., al pari di quella posta in essere per la prima volta, in difetto di titolo abilitativo (Cass. 17/3/97, n. 2545)... » per cui alla concessione intervenuta in data successiva all'epoca della contestazione del fatto non può attribuirsi effetto retroattivo sanante.



UDIENZA PUBBLICA DEL 2/7/09

SENTENZA N. 1430
R.G. N.41636/08

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Signori

-dott. Lupo Ernesto
-dott. Cordova Agostino
-dott. Franco Amedeo
-dott. Amoresano Silvio
-dott. Gazzara Santi

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

Greco Aldo, nato a Diamante il 24/10/41, ivi residente in via Veneto n. 228
Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea, il 18/6/08

Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Santi Gazzara

Udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale, dott. Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso per il rigetto

osserva



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea, con sentenza del 18/6/08, ha dichiarato Greco Aldo responsabile del reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. per avere occupato area del demanio marittimo per mq. 40, adibendola ad area attrezzata per sosta camper, in località Cirella agro di Diamante, senza avere preventivamente richiesto ed ottenuto la prescritta concessione da parte della Autorità Amministrativa competente. Lo ha condannato alla pena di euro 250,00 di ammenda.

Propone ricorso per cassazione la difesa del Greco, con i seguenti motivi:

-nullità assoluta della decisione impugnata, determinata dalla ordinanza di revoca della prova a discarico già ammessa, visto che, peraltro, la omessa citazione del testimone non importa la decadenza dalla prova. In ogni caso il giudice è tenuto a motivare sulla superfluità dell'assunzione del mezzo istruttorio, ex art. 495, co. 4, c.p.p. ed il vizio denunciato, afferente alla ordinanza del 18/6/08, ex art. 185 c.p.p. rende invalidi gli atti consecutivi e quindi anche la successiva sentenza.

-il Greco non andava riconosciuto responsabile del reato contestatogli, in quanto lo stesso risulta titolare di autorizzazione alla occupazione del terreno demaniale, rilasciata dalla competente autorità sin dal 1999, di poi, rinnovata con provvedimento dell'8/8/06.

Con memoria ritualmente inoltrata in atti la stessa difesa del prevenuto, specifica con ulteriore argomentazione le ragioni per cui la ordinanza di revoca è da considerare affetta da nullità assoluta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e va rigettato.

La sentenza è sorretta da una argomentazione motivazionale logica e corretta.

La difesa del ricorrente eccepisce la nullità della ordinanza con la quale il giudice di merito ha revocato il precedente provvedimento di ammissione di prova richiesta dall'imputato, rilevato che a ciò può provvedere il decidente solo ed esclusivamente quando il mezzo istruttorio risulti superfluo, secondo il dettato di cui all'art. 495, co. 4, c.p.p., quindi qualora venga meno uno dei presupposti di conducenza, pertinenza e rilevanza, ma, sempre giustificandone motivatamente le ragioni.

Nella specie, l'ordinanza de qua, del 18/6/08, è stata resa illegittimamente, in assoluta assenza di qualsiasi argomentazione e, pertanto, va considerata affetta da nullità assoluta che, ex art. 185 c.p.p., ha reso invalidi gli atti consecutivi e, quindi, anche la impugnata sentenza.

La censura è priva di fondamento: infatti il vizio dedotto determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che, come tale, deve essere rilevata subito dopo il suo verificarsi.

Orbene, alla udienza del 18/6/08, una volta pronunciata la ordinanza di revoca della prova, il giudice ha invitato le parti a rendere le rispettive conclusioni e la difesa del prevenuto si è limitata ad invocare l'assoluzione di esso per non avere commesso il fatto o, in subordine, ex art. 530, co. 2, c.p.p., senza nulla rilevare in merito alla predetta ordinanza.

Ne consegue che il vizio denunciato deve considerarsi sanato, ex art. ~~185~~ ^{182, comma 2, c.p.p.}

Quanto al secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza di responsabilità del Greco in ordine al reato contestatogli, il Tribunale richiama le emergenze istruttorie dalle quali risulta che il 18/4/06, in occasione del sopralluogo, compiuto dalla Polizia Demaniale di Diamante, veniva accertato che un'area, appartenente al demanio marittimo, era abusivamente occupata dal

Greco, che ivi aveva fatto posizionare dei camper; peraltro il prevenuto risultava titolare di una concessione scaduta già nel 2002, relativa a terreno limitrofo a quello di cui alla contestazione.

In ogni caso il Tribunale, esattamente, ha osservato, che in materia di abusiva occupazione di aree del demanio marittimo, non assume rilievo che la occupazione sia stata autorizzata in epoca anteriore al fatto contestato, essendo necessaria, per escludere il reato, una autorizzazione valida ed efficace al momento del fatto (Cass. 24/4/95, n. 4332).


Tale principio trova applicazione anche nel caso di cosiddetta proroga o di rinnovo della concessione, sicchè la protrazione della occupazione di spazio marittimo, da parte del privato, in attesa della emanazione del (nuovo) provvedimento autorizzativo, è da considerarsi arbitraria, ai sensi dell'art. 1161 cod. nav., al pari di quella posta in essere per la prima volta, in difetto di titolo abilitativo (Cass.17/3/97, n. 2545); per cui alla concessione, dell'8/8/06, non può attribuirsi effetto retroattivo sanante.

P . Q . M .

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 2/7/09.

Il consigliere estensore
(Santi Gazzara)



Il Presidente
(Ernesto Lupo)

